

A TUTTI I CLIENTI

Alla cortese attenzione del Responsabile

CIRCOLARE N. 5/2022

Oggetto: Lavoro autonomo occasionale – nuova modalità di comunicazione.

Gentile Cliente,

è operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative fino a 2.500 euro. Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail.

Si tratta, quindi, di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l'attuale provvisoria procedura di invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni.

Alla procedura telematica di comunicazione si **accede autenticandosi** nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “**Nuova comunicazione**” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

- codice fiscale o partita iva;
- denominazione;
- sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

- codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
- dati anagrafici;
- cittadinanza;
- estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
- domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

- data di inizio;
- **durata** (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra **7 giorni, 15 giorni e 30 giorni**;

N.B. Al riguardo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fatto presente che, nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

- descrizione dell'attività: campo liberamente compilabile;
- compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
- sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

- dati del compilatore (incluso l'indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l'invio, in questa sezione verranno riportati:

- la data di trasmissione della comunicazione;
- il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda **non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti** e, al momento della trasmissione, non propone una pagina di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

La nota INL n. 573 del 2022 ha previsto altresì un **periodo transitorio**, valido **fino al 30 aprile 2022** in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail ordinaria allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell'e-mail:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio
- compenso previsto.

A decorrere dal **1° maggio 2022**, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà **quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali**; non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento e nel contempo Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

PBK srl

Milano, lì 29 marzo 2022